

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3080

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori OSSICINI e ULIANICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1991

Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati, con l'introduzione del doppio turno, del voto di convergenza per l'indicazione delle coalizioni e la designazione del Presidente del Consiglio dei ministri

ONOREVOLI SENATORI. – Non avremmo scelto di intervenire in una materia di carattere istituzionale, lontana dalle competenze proprie della nostra specifica formazione professionale e politica, se gli eventi degli ultimi mesi non ci avessero rafforzato nella consapevolezza del rischio che oggi si corre in direzione di una grave involuzione, a tutti i livelli, della situazione politica italiana. D'altra parte non vediamo per quale motivo dovrebbero essere presi oggi in esame più o meno profondi sconvolgimenti dell'attuale assetto costituzionale, nel momento in cui il Paese è costretto a constatare che ciò che non funziona (o non funziona a dovere) non è certo la vigente Costituzione, che non ha perduto la sua

elevata connotazione sociale e resta pur sempre un forte baluardo contro ogni tentativo di sovvertire o limitare – anche surrettiziamente – il sistema democratico, ma principalmente il complesso normativo (non indicato nella Costituzione) che presiede alla formazione di una maggioranza capace di governare, che abbia alle spalle un chiaro sostegno popolare espresso anche nei confronti delle alleanze e degli uomini che dovranno guidarla. In altri termini, quelle che a nostro avviso debbono essere modificate in primo luogo (per giudicare poi se la Costituzione è ancora valida o no) sono le vigenti leggi elettorali, che, anche per quelli che potrebbero sembrare aspetti soltanto marginali di un

sistema tecnico per la formazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, vengono ad assumere invece importanza politica determinante, se si vuole assicurare un più incisivo e partecipato rapporto democratico fra elettorato e rappresentanza parlamentare (e tra questo e l'Esecutivo) nonchè - soprattutto - garantire maggiore stabilità ed efficienza all'Esecutivo medesimo nella sua azione di governo. Le riforme costituzionali sono un'altra cosa; esse hanno sempre - si voglia o no - un valore «storico», e come tali non possono essere affrontate nel meschino clima di litigiosità e diffidenza che si è oggi determinato (le cui cause non vogliamo qui approfondire), nel quale potrebbero prevalere spinte di convenienza elettorale e addirittura personaliste. Ben altro fu lo spirito che animò i costituenti che dettero vita alla prima Costituzione repubblicana, il cui respiro, veramente storico, abbiamo tutti il dovere di non mandare disperso.

La proposta che viene ora inoltrata per la riforma del sistema di elezione della Camera (in pari data è inoltrata analoga proposta per il Senato) tiene fermi gli obiettivi cui si è genericamente fatto cenno e, per certi aspetti, si pone come soluzione ponte fra le molte altre anche recentemente enunciate che intendono riaffermare la preminenza del Parlamento. In essa, peraltro, viene introdotto un criterio del tutto nuovo nell'espressione del voto popolare (il «voto di convergenza»), del tutto innovatore rispetto agli altri sistemi proposti o già vigenti; criterio che è stato scelto nell'intento di dare - secondo un'esigenza pressochè universalmente riconosciuta - un maggior peso al voto dell'elettorato per la formazione delle coalizioni e dei Governi, mantenendo tuttavia gli elementi distintivi della nostra democrazia rappresentativa.

Tale scelta (che si fonde organicamente ed in modo caratterizzante con le altre della proposta, come si dirà in seguito) è stata operata sulla base delle seguenti principali considerazioni. L'attuale situazione politica italiana non consentirà - certamente ancora per un lungo periodo - la formazione di un Esecutivo se non attraver-

so la coalizione tra due o più partiti o forze politiche concorrenti. Quarantacinque anni di esperienza democratica hanno dimostrato, peraltro, la grande difficoltà per le stesse forze politiche di realizzare coalizioni di governo proponibili all'elettorato prima delle definitive consultazioni elettorali. L'elettore italiano, di fronte all'elevata esistente competitività fra i partiti, che spesso trascende i limiti imposti da un corretto gioco democratico, si trova in grave difficoltà allorchè gli viene chiesta la fiducia in una coalizione, per la quale non ha espresso alcun parere, che gli viene proposta con tutti gli aspetti di un compromesso precario; quando ciò è stato fatto in passato, l'elettorato ha dimostrato di non gradire tali imposizioni. Ed è difficile pensare che possa avvenire oggi il contrario sulla base di programmi precostituiti, forzatamente generici, che ognuno sa bene essere il risultato di una mediazione politica concordata in vista di una imminenza (e di un interesse) elettorale e quindi non troppo valida per costituire un fondamento per il lungo periodo dell'intera legislatura (in una situazione politica - nazionale ed internazionale - in continua evoluzione), ove siano fissate le indispensabili priorità degli interventi proposti ed almeno i più importanti indirizzi attuativi.

Se si assumono come valide le suesposte considerazioni, la conclusione sembra del tutto ovvia. In altri termini, se si prende atto che l'elettorato non vota tanto un programma (più o meno generico ed utopistico) quanto i partiti e gli uomini che lo propongono, dei quali conosce (ed è in grado di giudicare) la probità e gli indirizzi politici di fondo, e quindi la capacità di mediare ed attuare le soluzioni che si dovranno proporre, in ordine ai problemi già noti ed a quelli che si porranno nel corso della legislatura; se all'elettore deve essere richiesto un voto fiduciario nei confronti dei partiti, delle altre forze politiche e degli uomini da questi proposti, cioè di coloro che dovranno - in nome del popolo sovrano - dar vita all'Esecutivo che governerà, sulla base di alleanze da formare e con le inevitabili mediazioni che si

renderanno necessarie; se si riconosce che tutto questo ha un fondamento di verità, perchè non consentire a quello stesso elettore (non certo obbligarlo) di esprimere in sede di prima votazione anche l'indicazione di una possibile convergenza del partito per il quale ha contestualmente votato in una coalizione con un altro partito o forza politica?

È certo che in tal modo il voto popolare - al termine dell'intera tornata elettorale - risulterà più compiutamente espresso, avendo l'elettore la possibilità, al primo turno, di dare l'indicazione della coalizione da lui preferita e, al secondo turno, di confermare o meno la sua preferenza per l'effettiva coalizione che i partiti, interpretando più o meno correttamente la precedente indicazione popolare, avranno deciso di proporre per la formazione di una maggioranza. Se si considera che lo stesso elettore (come si dirà in seguito) avrà - sempre al secondo turno delle votazioni per la Camera dei deputati - la possibilità di indicare anche il Presidente del Consiglio dei ministri preferito tra quelli candidati dalla coalizione votata, non si vede in quale altro modo potrebbe ipotizzarsi un maggior peso della partecipazione popolare alla formazione di Esecutivi stabili, capaci di governare per l'intera legislatura.

Il disegno di legge proposto non contiene alcuna norma in contrasto con la vigente Costituzione. È per rispettare questa esigenza che nel testo presentato non è prevista la riduzione del numero dei componenti la Camera; riduzione che pur si ritiene opportuna e potrà essere riproposta in un secondo tempo.

Il presente disegno di legge si propone come riforma delle norme sull'elezione della Camera dei deputati contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e si articola di fatto in due parti distinte: la prima, comprendente gli articoli da 1 a 15, che riguarda le disposizioni generali ed il primo turno elettorale, e nella quale sono testualmente modificati o sostituiti alcuni degli articoli dei titoli I, III, IV e V del

vigente testo unico; la seconda, comprendente gli articoli 16 e 17, indica i principi fondamentali del sistema riformato (riguardanti rispettivamente il procedimento preparatorio, la votazione e lo scrutinio nel secondo turno elettorale), e dà mandato al Governo di emanare un nuovo testo unico integrato e modificato secondo la nuova legge.

In termini schematici, e seguendo un ordine (per così dire) cronologico delle diverse fasi di attuazione del nuovo sistema proposto, lo stesso può essere riassunto come segue:

a) i deputati saranno eletti in due turni, con votazioni svolgentisi ciascuna nell'arco di una sola giornata: tre quinti del numero complessivo, nel primo turno; i restanti due quinti, nel secondo;

b) i deputati del primo turno saranno eletti con il sistema proporzionale (con recupero dei resti nel collegio unico nazionale) sulla base di liste di candidati presentate dalle formazioni politiche. Queste avranno facoltà (non obbligo) di indicare un certo numero di candidati bloccati, ai quali verrà attribuito in partenza un numero convenzionale di preferenze pari ai voti di lista. Gli elettori potranno esprimere un solo voto di preferenza per qualsiasi candidato, bloccato o no;

c) l'elettore del primo turno avrà facoltà di esprimere - oltre al voto di lista e l'eventuale preferenza - anche un «voto di convergenza» da assegnare ad una lista diversa da quella cui è stato dato il voto principale. Il voto di convergenza avrà il significato di indicazione della coalizione preferita per il secondo turno;

d) è stabilita per ciascuna circoscrizione una soglia di sbarramento corrispondente al raggiungimento di un quoziente intero. I voti di lista al di sotto di tale soglia non saranno trasferiti al collegio unico nazionale, mentre i voti di convergenza espressi nelle stesse schede saranno trasferiti - nella medesima circoscrizione - alle altre liste per le quali siano stati espressi e diverranno a tutti gli effetti voti di lista;

e) sulla base dei risultati del primo turno, ed in particolare dei voti di convergenza

espressi dai propri elettori, ciascun partito deciderà la coalizione da proporre o nella quale entrare per la votazione del secondo turno. Una volta decisa la coalizione, i partiti che la formano dovranno indicare i candidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri: non più di due per ciascun partito e non meno di due complessivamente per ciascuna coalizione;

f) il secondo turno per l'elezione degli altri due quinti dei deputati e l'indicazione del Presidente da designare, si svolgerà dopo tre settimane dal primo. Gli elettori potranno esprimere soltanto un voto per la coalizione prescelta e un solo voto - non obbligatorio - per un candidato alla Presidenza, della stessa coalizione. Salvo quanto diversamente stabilito all'articolo 17, alla coalizione vincente con almeno il 40 per cento dei voti saranno assegnati i tre quarti dei deputati da eleggere al secondo turno; alla coalizione classificata seconda sarà assegnato il residuo quarto. La ripartizione fra le circoscrizioni è fatta in modo proporzionale ai voti conseguiti dalla coalizione al secondo turno. La ripartizione all'interno della coalizione è fatta in ciascuna circoscrizione in modo proporzionale ai voti ottenuti al primo turno dai partiti che la compongono. Sono eletti i candidati dei vari partiti secondo le graduatorie già stabilite ed utilizzate al primo turno.

I partiti che non abbiano raggiunto almeno un quoziente intero al primo turno e che siano entrati in una coalizione avente diritto all'assegnazione di seggi al secondo turno hanno la possibilità di rientrare in gioco nella ripartizione di detti seggi.

I punti a) e b) sono già sufficientemente espliciti; sul punto b) è solo da aggiungere che nella proposta si fa obbligo ai partiti di informare i candidati da inserire nella propria lista, prima della loro accettazione, quali e quanti siano i nominativi che il partito intende «bloccare». Ciò per l'evidente necessità di trasparenza nei confronti degli elettori e dei candidati medesimi circa l'effettiva possibilità di ciascuno di conseguire la nomina. D'altra parte sembra preferibile lasciare alla discrezione ed alla sensibilità politica dei partiti la valutazione

se bloccare su uno, più o nessuno dei candidati; in altri termini, se lasciare all'elettore una soltanto parziale (oppure totale o addirittura nulla) libertà di scelta mediante il voto di preferenza. Nè sarebbe possibile fissare un numero di candidati da bloccare uguale per tutti i partiti, in quanto ciò assumerebbe evidentemente significati diversi secondo il numero di seggi che ciascuno di essi riterrà di poter conquistare.

I punti c), d), e) ed f) necessitano invece di alcuni chiarimenti sull'espressione e la valutazione del voto di convergenza e sul suo significato politico.

Il voto di convergenza (si ripete, non obbligatorio) dovrà essere espresso sulla stessa scheda utilizzata per il voto principale di lista, in un riquadro più piccolo chiaramente distinto dall'altro, nel quale siano riportati tutti (e soltanto) i simboli concorrenti. Un eventuale voto di convergenza espresso erroneamente per la stessa lista non verrà preso in considerazione, ma non renderà nullo il voto principale.

Come si è già accennato il voto di convergenza potrà avere un doppio esito:

1) in via principale, potrà fornire ai partiti una indicazione sulla coalizione ritenuta preferibile dall'elettore, che dovrà (o potrà) essere proposta dai partiti stessi alla votazione del secondo turno. Questo voto di convergenza non avrà valore vincolante per i partiti nella costituzione della coalizione, ma formerà oggetto di valutazione politica non facilmente eludibile;

2) in via secondaria (ma non per questo meno significativa), dovrà trasformarsi a tutti gli effetti in voto principale per la lista per la quale lo stesso voto di convergenza sia stato espresso, qualora la lista votata (con il voto principale) non abbia raggiunto la soglia prescritta del quoziente circoscrizionale intero; ciò soltanto per l'elezione dei deputati assegnati al primo turno elettorale.

Il voto di convergenza subirà quindi due valutazioni successive e distinte: la prima, contestuale alla proclamazione dei risultati ufficiali delle votazioni del primo turno, in

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

termini semplicemente matematici; la seconda, in termini politici, nel periodo intercorrente fino alla presentazione delle coalizioni per le votazioni del secondo turno.

La prima valutazione (quella matematica) sarà fatta e subito promulgata dall'ufficio centrale circoscrizionale. L'attribuzione ad altre liste dei voti di convergenza espressi nelle schede votate (con il voto principale) per una lista che non abbia raggiunto il quoziente è molto semplice e può essere descritta come segue. Tutti i voti di convergenza indicati nelle schede di votazione per la lista che avrà conseguito la minore cifra elettorale vengono trasferiti alle altre per le quali gli stessi voti di convergenza sono stati espressi, ed aggiunti ai rispettivi voti principali. Qualora, dopo tale operazione, restassero liste al di sotto del quoziente, si procederà nello stesso modo partendo sempre con l'eliminazione della lista con minore cifra (data dai voti principali e di convergenza, trasferiti come sopra); e così via di seguito, fino a che non vi siano più liste al di sotto della soglia stabilita. La ripartizione finale dei seggi sarà quella relativa ai quozienti conseguiti da ciascuna lista (con i voti principali avuti direttamente più quelli trasferiti come detto sopra).

Come già accennato, una lista eventualmente esclusa dalla ripartizione dei seggi assegnati alla circoscrizione al primo turno (per non aver raggiunto almeno un quoziente intero) avrà tuttavia la possibilità - qualora sia inserita in una coalizione che abbia acquisito il diritto all'assegnazione di seggi riservati al secondo turno - di partecipare alla ripartizione di tali seggi con tutte le altre liste componenti la coalizione medesima. In tal caso essa si riapproprierà (per così dire) di tutti i voti diretti ricevuti al primo turno, parte dei quali andrà ovviamente sottratta - ai soli effetti di queste ripartizioni - a tutte le altre liste alle quali erano stati trasmessi (tramite il voto di convergenza), secondo il semplice procedimento descritto dal disegno di legge proposto.

In ogni caso è importante considerare che l'elettore di una lista che poi resterà

minoritaria (al di sotto del quoziente) in una o più circoscrizioni, e che potrebbe temere che il suo voto principale vada disperso, sa di poter rientrare - con il voto di convergenza - nel «peso» di tutto il restante elettorato; e ciò sia al primo turno, con il sopradescritto recupero del suo voto e con la possibilità di fornire comunque una indicazione per la coalizione, sia al secondo turno, con la concreta - seppure eventuale - possibilità di concorrere alla nomina di un deputato della lista votata.

La seconda valutazione (quella politica) del voto di convergenza sarà fatta dai partiti, i quali - sulla base del risultato complessivo della votazione del primo turno - dovranno scegliere in quale modo coalizzarsi per proporre all'elettorato del secondo turno un programma, una rosa di candidati alla Presidenza e la formazione di un'Esecutivo che riterranno capaci di governare il Paese per l'intera legislatura. È ovvio che, al fine di mantenere integro - in questa circostanza - il ruolo dei partiti politici, i voti di convergenza espressi non potranno avere, come si è detto, valore cogente per i partiti stessi, ma è anche evidente che ciascun partito non potrà trascurare l'indicazione trasmessagli dal proprio elettorato, proprio nel momento in cui lo stesso gli ha espresso il suo favore. La principale di queste indicazioni è costituita, naturalmente, dalla maggioranza dei voti di convergenza espressi da quello stesso elettorato verso un altro partito; ma ve ne sono ovviamente altre che potrebbero assumere valori significativi (il totale dei voti di convergenza espressi, la corrispondente convergenza espressa dagli elettori degli altri partiti, la loro variazione nel tempo e così via) e non possono essere trascurati nella valutazione complessiva del significato politico della risposta elettorale. La comparazione fra tutti i gradi di convergenza comunque espressi, per tutti i possibili accoppiamenti ma in particolare per quelli destinati a costituire il «nucleo forte» dell'auspicata alleanza, fornirà gli elementi indispensabili per la valutazione della coalizione maggiormente suggerita dall'elettorato.

Il complesso dei dati ricavabili con l'introduzione del «voto di convergenza» consente di disporre di una ricchezza di elementi che non è neppure paragonabile con quella desumibile dall'attuale voto, espresso in modo rigido e senza possibili alternative. Si tratta (si potrebbe dire) di un grande sondaggio di opinione, condotto, però, con tutte le garanzie che offre un sistema elettorale e, soprattutto, esteso all'intero corpo elettorale e non soltanto ad un trascurabile campione di esso.

È possibile, forse, che una tale proposta susciti - almeno inizialmente - qualche perplessità nei partiti, che si saranno presentati al voto elettorale con programmi, linee politiche, tradizioni culturali, idealità sociali e trascorsi storici differenti, che difficilmente si sentirebbero disponibili a modificare schemi mentali e politici per essi consolidati, anche di fronte ad un forte diverso pronunciamento dell'elettorato. La prima risposta a questa obiezione è che di fronte ad un chiaro responso democratico non si deve aver paura; la seconda è che - proprio tenendo presenti queste preoccupazioni - si è ritenuto di dover dare al voto di convergenza solo un valore consultivo, facendo tuttavia osservare che questa espressione dell'elettorato costituisce comunque un elemento in più, un nuovo sistema democratico di indagine politica finora sconosciuto, che potrà avere in futuro sviluppi positivi oggi impensabili.

Per la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri viene proposta una soluzione che viene a porsi come mediatrice delle seguenti esigenze, riemerse anche nel corso del più recente dibattito politico: quella del suffragio popolare; del mantenimento del ruolo dei partiti; del mantenimento delle prerogative del Capo dello Stato; della preminenza del Parlamento. A ben vedere, quindi, l'unico aspetto veramente innovatore della proposta è quello che prevede di sottoporre al giudizio popolare - nel secondo turno elettorale e prima della scelta definitiva del Capo dello Stato - un certo numero, assai ristretto, di candidati che i partiti della coalizione vincente si saranno assunti la responsabilità di proporre come

garanti della buona conduzione della cosa pubblica. Ma non è certo cosa di poco conto.

La procedura che dovrà seguire non potrà essere, ovviamente, che quella in atto secondo le vigenti consuetudini e convenzioni parlamentari; è ragionevole prevedere che, senza che siano turbati gli attuali assetti costituzionali, le cose si svolgerebbero nel modo seguente. Il Capo dello Stato - sentiti i Presidenti delle Camere, dei Gruppi parlamentari ed i partiti, che non potranno non tener conto del voto popolare espresso - affiderà l'incarico di formare il Governo ad uno dei candidati alla Presidenza, indicati dalla coalizione vincente al secondo turno, maggiormente votati. Il Presidente incaricato, ricevuta la nomina, proporrà al Capo dello Stato il vicepresidente ed i ministri componenti il Governo, insieme ai quali presterà giuramento; poi andrà in Parlamento per presentare il Governo ed il programma, ed ottenere la fiducia.

Per assicurare la massima governabilità sulla base del più esteso possibile consenso, è considerato importante il rispetto della norma che sia - anche nei fatti - lo stesso Presidente incaricato a scegliere il suo vice ed i ministri, dato che l'investitura popolare lo rafforzerà in questa fondamentale prerogativa sottraendolo alla pressione delle correnti. Così pure la massima stabilità possibile del Governo nel corso della legislatura sembra possa essere assicurata con l'introduzione di una nuova consuetudine parlamentare che preveda la cosiddetta «sfiducia costruttiva», con il vincolo che l'eventuale nuovo Presidente sia sempre scelto nell'ambito dei candidati della coalizione vincente al secondo turno elettorale.

Non si ritiene, ovviamente, che la presente proposta, anche se considerata congiuntamente con quella che si presenta per il Senato, possa esaurire tutte le questioni connesse con l'accennata riforma generale delle istituzioni, dalle più qualificanti - che riguardano la struttura stessa dello Stato democratico - a quelle che si riferiscono alla corrente conduzione della cosa pubblica, all'esigenza di ridurre comunque l'invasione delle istituzioni stesse da parte dei

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

partiti, ridando alle categorie professionali le funzioni che ad esse devono competere. È convinzione, tuttavia, che la stessa proposta si muove secondo alcune delle linee che dovranno essere percorse dalla più generale riforma nell'intento di conseguire, tra l'altro, i seguenti obiettivi fondamentali:

una più accentuata partecipazione popolare alla gestione della cosa pubblica, senza tuttavia scadere nell'interferenza in compiti decisionali che sono e debbono restare prerogativa del Parlamento;

la stabilità dell'Esecutivo, fondata sulla base di una fiducia e di un mandato

popolare chiaramente espresso, che è la premessa di una accettabile governabilità.

L'impianto del disegno di legge proposto si muove su queste linee fondamentali, che non sembra possano essere messe in discussione. Non sono tuttavia da intendere come rigidamente indispensabili a detto impianto alcune delle particolari norme proposte, quali, ad esempio, le indicate ripartizioni del numero dei deputati da eleggere al primo e secondo turno, le percentuali da raggiungere al primo per partecipare al secondo turno e via di seguito, che entro certi limiti potrebbero essere variate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al titolo I del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni.

2. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Le votazioni si svolgono in due turni, ciascuna nell'arco di una sola giornata: al primo turno vengono eletti i tre quinti del numero di deputati componenti la Camera; al secondo turno, che si svolge dopo tre settimane, vengono eletti i restanti due quinti dello stesso numero di deputati.

3 Al primo turno l'assegnazione dei relativi seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residuali nel collegio unico nazionale. Non concorrono in alcun modo all'assegnazione dei seggi le liste che non abbiano raggiunto, in sede di circoscrizione, un quoziente intero, tenuto conto anche dei voti di convergenza, di cui all'articolo 4, eventualmente attribuiti. I voti dati a tali liste non vengono trasferiti al collegio unico nazionale.

4. Al secondo turno l'assegnazione dei relativi seggi è effettuata per tre quarti alla lista del partito, gruppo politico organizzato o coalizione che avrà ottenuto, su base nazionale, il maggior numero di voti, ma comunque almeno il 40 per cento dei voti validi, e per il residuo quarto alla lista del partito, gruppo politico organizzato o coalizione classificatasi seconda. L'assegnazione per circoscrizione di detti seggi è effettuata, per ciascuna delle due formazioni classificate prima e seconda, in ragione propor-

zionale ai voti conseguiti da ciascuna nelle diverse circoscrizioni in rapporto al totale nazionale conseguito dalle stesse al secondo turno. La ripartizione fra le liste costituenti la coalizione è effettuata, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, in ragione proporzionale ai voti conseguiti dalle liste medesime al primo turno».

3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Al primo turno ogni elettore dispone di un voto di lista. L'esercizio di questo voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese.

2. L'elettore ha facoltà di esprimere, contestualmente ma separatamente, anche un secondo voto per un'altra diversa lista che egli ritenga idonea alla formazione di una coalizione con la lista votata, da proporre al secondo turno elettorale. Ove il contestuale voto di lista sia dato ad una formazione che non raggiunga nella circoscrizione un quoziente intero, questo secondo voto - definito nel seguito «voto di convergenza» - viene trasferito, sempre in sede di circoscrizione, all'altra lista per la quale sia stato eventualmente espresso e diviene, a tutti gli effetti, voto da sommare agli altri voti direttamente espressi per l'altra medesima lista.

3. Lo stesso elettore ha facoltà di attribuire una preferenza per determinare, salvo quanto disposto all'articolo 18, l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabilite nel presente testo unico.

4. Al secondo turno ogni elettore dispone di un voto, anche esso obbligatorio, da conferire ad uno dei partiti o gruppi politici organizzati o delle coalizioni ammessi a partecipare al turno medesimo. Lo stesso elettore ha facoltà di esprimere una preferenza per uno dei candidati proposti dagli stessi partiti, gruppi politici o coalizioni per la Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 2.

1. La rubrica del titolo III del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione

della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Del procedimento preparatorio del primo turno elettorale».

Art. 3.

1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I partiti o gruppi politici organizzati hanno facoltà di indicare uno o più candidati ai quali sarà comunque da attribuire, in aggiunta alle preferenze eventualmente espresse dagli elettori, un numero di preferenze pari ai voti di lista. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, dalla quale risulti che il candidato è a conoscenza del numero e dei nominativi dei candidati bloccati come sopra. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».

Art. 4.

1. All'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 5 è sostituito dal seguente:

«5) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto, dal quale risultino con evidenza i nominativi dei candidati di cui al terzo comma dell'articolo 18 eventualmente bloccati; provvede, altresì, alla trasmissione del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri

luoghi pubblici entro il ventesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione».

Art. 5.

1. L'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle allegate al presente testo unico e riproducono due riquadri: il primo, di maggiori dimensioni, titolato "Voto per l'elezione della Camera dei deputati", ove sono riportati in *facsimile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'articolo 24, numero 1; il secondo, di dimensioni visibilmente minori, titolato "Voto di convergenza per l'indicazione di una coalizione", ove sono riportati, nello stesso ordine ma con disposizione lineare, gli stessi contrassegni.

2. Nel riquadro maggiore, accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una riga orizzontale per il voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per un candidato della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate».

2. La tabella B di cui al testo unico citato, e successive modificazioni, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 6.

1. La rubrica del titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione

della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Della votazione del primo turno elettorale».

Art. 7.

1. All'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno del riquadro maggiore corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza e, nel riquadro minore, il voto di convergenza, con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 59, 60, 61 e 61-bis. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando in ogni caso le modalità per l'espressione del voto di preferenza e del voto di convergenza che l'elettore ha facoltà di esprimere».

Art. 8.

1. L'articolo 59 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - 1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.

3. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda

attribuirlo ad uno dei candidati eventualmente bloccati, come previsto al terzo comma dell'articolo 18.

4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente articolo 61-*bis*:

«Art. 61-*bis*. - 1. Il voto di convergenza, eventualmente espresso nel riquadro minore della scheda, per lo stesso contrassegno votato nel riquadro maggiore è nullo.

2. Se l'elettore abbia segnato il solo voto di convergenza nel riquadro minore e nessun'altra indicazione nel riquadro maggiore che, a norma dell'articolo 60, possa far intendere che abbia votato una diversa lista, il voto è valido come voto di lista e nullo come voto di convergenza.

3. Più voti di convergenza per contrassegni diversi da quello votato nel riquadro maggiore sono nulli, ma non rendono nullo il voto di lista».

Art. 10.

1. La rubrica del titolo V del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Dello scrutinio del primo turno elettorale».

Art. 11.

1. All'articolo 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30

marzo 1957, n. 361, il numero 1 del primo comma è sostituito dal seguente:

«1) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce: il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto nel riquadro maggiore; il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista; il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto di convergenza nel riquadro minore; quindi passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti dati a ciascuna lista, dei relativi voti di preferenza e dei voti di convergenza espressi dagli elettori di ciascuna lista per ciascuna delle altre. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza ed i voti di convergenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio».

Art. 12.

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2 del primo comma è sostituito dal seguente:

«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, dei voti di preferenza e dei voti di convergenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore

esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 76».

Art. 13.

1. L'articolo 77 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 76, l'ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale definitiva di ogni lista. La cifra elettorale definitiva di lista è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2 del primo comma dell'articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione più i voti di convergenza espressi per la stessa lista da elettori di altre liste escluse in quanto non abbiano raggiunto il definitivo quoziente elettorale circoscrizionale. Per il calcolo di detto quoziente definitivo e delle definitive cifre elettorali di lista si procede nel modo seguente. Si calcola, in via provvisoria ed in analogia con il metodo indicato al numero 2, il quoziente iniziale risultante dalla somma di tutte le cifre elettorali derivanti dai voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2 del primo comma dell'articolo 76; si esclude, quindi, fra tutte le liste che non avranno raggiunto il detto quoziente iniziale, quella con cifra più bassa ed i voti di convergenza dati dagli elettori della stessa sono trasferiti alle altre liste per le quali siano stati espressi e divengono voti di lista a tutti gli effetti, da sommare agli altri espressi in sede di voto. Si procede successivamente nello stesso modo, sempre con l'eliminazione della lista con cifra più bassa, fino a che non resti nessuna lista al di sotto dell'ultimo quoziente determinato. Questo corrisponderà con il definitivo quoziente elettorale circoscrizionale e conseguentemente sono determinate le cifre

elettorali definitive di ciascuna lista avente diritto ad almeno un seggio;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste non escluse come previsto al numero 1, in base alla cifra elettorale definitiva di ciascuna di dette liste. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali definitive per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più due, ottenendo così il quoziente elettorale definitivo circoscrizionale: nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il detto quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati verranno attribuiti al collegio unico nazionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

3) stabilisce la somma dei voti residui di ogni lista ammessa all'attribuzione dei seggi, ossia i voti eccedenti il numero di quozienti interi raggiunti, e dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista, anche per insufficienza di candidati. La determinazione della somma dei voti residui deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residui anche quelli che rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

4) stabilisce per ciascuna lista ammessa all'attribuzione dei seggi, in quadri distinti, il numero dei voti di convergenza espressi dagli elettori della stessa nei confronti delle altre liste non escluse, e il numero dei voti di convergenza ricevuti da elettori di ciascuna delle altre liste non escluse;

5) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale:

a) il quoziente elettorale circoscrizionale definitivo;

b) il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione;

c) per ciascuna lista ammessa all'attribuzione dei seggi, il numero dei candida-

ti in essa compresi, la cifra elettorale definitiva, il numero dei seggi attribuiti, i voti residuali di cui al numero 3:

d) per ciascuna lista ammessa, il numero dei voti di convergenza dati e ricevuti di cui al numero 4;

6) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 76 e, per i candidati bloccati di cui al terzo comma dell'articolo 18, di un numero convenzionale di preferenze pari ai voti di lista;

7) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

2. L'estratto del verbale di cui al numero 5 viene trasmesso all'ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere postale».

Art. 14.

All'articolo 81 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

«Nel verbale devono specificarsi:

1) le operazioni compiute come dai numeri 1 e 2 del comma 1 dell'articolo 77;

2) il numero dei seggi non potuti attribuire a ciascuna lista, anche per insufficienza di candidati;

3) il numero dei voti residuali di ogni lista ammessa all'attribuzione dei seggi, di cui al numero 3 del comma 1 dell'articolo 77;

4) l'indicazione del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale ogni singola lista ammessa è contraddistinta, e del relativo partito o gruppo politico organizzato;

5) in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità del numero 7 del comma 1 dell'articolo 77;

6) in quadri distinti, i numeri dei voti di convergenza dati e ricevuti di cui al numero 4 del comma 1 dell'articolo 77».

Art. 15.

1. All'articolo 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo, secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando le cifre elettorali definitive riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno ed accerta quali delle liste, ed in quali circoscrizioni, abbiano ottenuto almeno un seggio, come previsto al numero 2 del comma 1 dell'articolo 77.

L'ufficio centrale nazionale procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste e nelle circoscrizioni ove abbiano raggiunto il requisito di cui al primo comma. A tal fine procede alla somma dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa al riparto, alla somma dei voti residuati nelle sole circoscrizioni ove sia stato raggiunto almeno un quoziente elettorale definitivo. Divide la somma dei voti residuati di tutte le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale.

L'ufficio di cui al comma 1 divide poi la somma dei voti residuati di ogni lista, come sopra definiti, per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime

divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parità di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascuna lista vengono attribuiti alla lista stessa nelle singole circoscrizioni ove abbiano raggiunto almeno un quoziente elettorale definitivo, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale dello stesso quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale».

Art. 16.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo unico, al fine di adeguare alle norme ed ai principi della presente legge le restanti norme e tabelle allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che non siano state abrogate o modificate, espressamente o implicitamente.

Art. 17.

1. Nel testo unico di cui all'articolo 16 saranno inserite norme, che il Governo è delegato ad emanare con gli stessi decreti legislativi, intese a disciplinare:

a) per il procedimento preparatorio:

1) le norme per la presentazione alle elezioni del secondo turno, nel quale vengono eletti i restanti due quinti del numero dei componenti la Camera, dei partiti, gruppi politici organizzati o coalizioni degli stessi, con i relativi contrassegni e denominazioni, fermo restando, per i presentatori di tali formazioni, l'obbligo di una valutazione politica dei risultati del primo turno ed in particolare dei voti di convergenza;

2) il requisito che i partiti o gruppi politici organizzati che intendano concorre-

re singolarmente siano stati già presenti nelle elezioni del primo turno ed abbiano conseguito almeno il 10 per cento dei seggi su base nazionale; questi partiti dovranno adottare lo stesso contrassegno e la medesima denominazione adottata nel primo turno;

3) il requisito che i partiti o gruppi politici organizzati concorrenti in una medesima coalizione siano stati anch'essi singolarmente presenti nelle elezioni del primo turno ed abbiano conseguito, complessivamente, almeno il 20 per cento dei seggi; il contrassegno, la denominazione e le candidature - di cui al numero 4) - della coalizione devono essere depositati a firma dei responsabili dei partiti o gruppi formanti la coalizione stessa;

4) l'obbligo per i partiti e le coalizioni concorrenti di indicare i nominativi che saranno designati al Capo dello Stato per il conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Tali nominativi debbono essere non più di due per ciascun partito o gruppo politico e non meno di due per ciascuna coalizione;

5) le schede di votazione, che dovranno essere di tipo unico e di identico colore per tutte le circoscrizioni, fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducibili in *facsimile* i contrassegni di tutti i partiti, gruppi politici organizzati e coalizioni presenti in tutte le circoscrizioni; accanto ad ogni singolo contrassegno sono indicati i nominativi dei candidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) per la votazione:

1) le modalità di espressione del voto, che dovrà essere dato mediante un segno sul solo contrassegno prescelto e, facoltativo, mediante un segno accanto ad uno solo dei nominativi dei candidati indicati dallo stesso partito, gruppo o coalizione del quale è stato votato il contrassegno;

c) per lo scrutinio:

1) le modalità di assegnazione ai partiti, gruppi politici organizzati o coalizioni, primo e secondo classificato, dei seggi

riservati al secondo turno. A tal fine l'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascun partito, gruppo politico organizzato o coalizione sommando le cifre riportate nelle singole circoscrizioni dagli stessi partiti, gruppi politici, aventi il medesimo contrassegno. Al contrassegno che ha ricevuto il maggior numero di voti, ma comunque almeno in 40 per cento e non oltre il 75 per cento dei voti validi, viene assegnato un numero di seggi (A) pari ai tre quarti del numero complessivo riservato al secondo turno; al contrassegno classificato secondo, con almeno il 25 per cento dei voti validi, viene assegnato un numero di seggi (B) pari ad un quarto dello stesso numero complessivo. Ove il contrassegno vincente superi il 75 per cento dei voti validi, il numero complessivo di seggi (A+B) viene ripartito in modo proporzionale - con l'utilizzo dei maggiori resti - fra tutti i contrassegni che abbiano superato il 10 per cento dei voti validi. Ove lo stesso contrassegno primo classificato abbia superato il 40 ma non il 75 per cento ed il secondo non raggiunga il 25 per cento, il numero di seggi (B) pari ad un quarto del numero complessivo viene ripartito in modo proporzionale - con l'utilizzo dei maggiori resti - fra tutti i contrassegni, escluso il primo classificato, che abbiano superato il 10 per cento dei voti validi. Ove nessun contrassegno raggiunga il quaranta per cento dei voti validi oppure - complessivamente fra primo e secondo turno - la metà più uno dei deputati, si farà luogo ad un successivo turno di ballottaggio fra le sole due formazioni classificate prima e seconda al secondo turno;

2) le modalità di ripartizione fra le circoscrizioni dei suddetti numeri di seggi. A tal fine si divide per (A), o per l'eventuale maggiore numero come stabilito al numero 1), la cifra elettorale nazionale ottenuta dal contrassegno vincente; il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale. Il numero di seggi spettante in ciascuna circoscrizione al contrassegno vincente si calcola dividendo la cifra elettorale ottenu-

ta dallo stesso contrassegno nella stessa circoscrizione per il quoziente elettorale nazionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle circoscrizioni per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti. Analogamente si procede per la determinazione del numero dei seggi spettanti in ciascuna circoscrizione al contrassegno classificato secondo, ed eventualmente ad altri contrassegni come stabilito al numero 1);

3) le modalità per la ripartizione dei seggi, in ciascuna circoscrizione, fra le liste formanti coalizione. A tal fine si opererà in ciascuna circoscrizione ripartendo i seggi attribuiti alla stessa per ciascuna coalizione in ragione proporzionale alle cifre elettorali circoscrizionali definitive, come definite al numero 1) dell'articolo 77 del testo unico modificato dalla presente legge, conseguite al primo turno da ciascuna delle liste rispettivamente formanti le coalizioni medesime, con valutazione dei resti secondo la graduatoria in ordine decrescente; con l'avvertenza - peraltro - che, ove delle coalizioni aventi diritto all'assegnazione di seggi riservati al secondo turno facciano parte liste che al primo turno non abbiano raggiunto almeno un quoziente definitivo come definito nel medesimo articolo 77 queste liste parteciperanno alla ripartizione con l'intera cifra dei voti di lista ricevuti direttamente al primo turno ed i voti di convergenza contestualmente espressi dai rispettivi elettori per altre liste saranno detratti - ai soli effetti di tali ripartizioni - dalle corrispondenti cifre elettorali circoscrizionali definitive di tutte le altre liste per le quali erano stati espressi;

4) le modalità per la nomina dei candidati. A tal fine l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati, delle liste cui spettano i seggi come sopra determinati, che abbiano ottenuto, dopo gli eletti al primo turno, la maggiore cifra individuale, secondo la graduatoria di cui al numero 7), comma 1, dell'articolo 77 del testo unico, come modificato dalla presente legge.

